

Prefettura di Potenza

**MODELLI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI IN OCCASIONE
DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE:
PROFILI OPERATIVI**



PREMESSA

La crescente propensione della popolazione, negli ultimi anni, a frequentare gli spazi urbani, in occasione di eventi e di momenti di socialità, ha elevato i profili di potenziale rischio per l'incolumità dei cittadini e reso necessario un innalzamento delle misure di sicurezza.

Il sistema di tutela dell'incolumità delle persone (*safety*) e dell'ordine e della sicurezza (*security*) in occasione delle manifestazioni pubbliche rappresenta un ambito nel quale si evidenzia fortemente la necessità di un approccio integrato e coordinato da parte dei soggetti competenti.

La gestione delle manifestazioni pubbliche non può, pertanto, prescindere dall'esercizio delle diverse competenze in una prospettiva di maggiore condivisione, al fine della definizione, in via collaborativa, delle misure di *safety* e di *security* (dall'analisi dei fattori di rischio, all'individuazione delle misure di tutela fino alla gestione concreta dell'evento) ritenute più idonee per assicurare il tranquillo svolgimento delle manifestazioni stesse.

In tale ottica l'interdipendenza tra le misure di safety e di security è emersa in occasione degli incidenti di Torino e la direttiva del Gabinetto del Ministro dell'Interno, diramata con circolare n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018, insieme con le relative linee guida, ha operato una razionalizzazione del modello organizzativo delle manifestazioni pubbliche, individuando efficaci strategie operative.

Le attuali linee di indirizzo perseguono l'obiettivo di assicurare un'efficace *governance* del sistema attraverso una più flessibile pianificazione preventiva dei servizi di sicurezza, una rinnovata centralità degli Enti locali e una funzione di «sussidiarietà» attribuita alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Fonti: Normativa e Circolari

- COSTITUZIONE ITALIANA art. 17;
- TULPS 18 giugno 1931 n. 773 (articoli 18-25, 68-69, 80);
- R.D. 6 maggio 1945 n. 635 (articoli 19-28 e 141-144);
- L. 1° aprile 1981, n. 121 (articoli 14-15);
- L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. (art. 19, c.6 ter);
- d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 (art. 4);
- Circolare Ministero dell'Interno - Gabinetto, 18 luglio 2018 n. 11001/1/110(10) che «**tiene luogo delle precedenti**» (DPS 7 giugno 2017 n. 555/0001991/2017/1; DVVFF 19 giugno 2017 n. 11464 GAB 28 luglio 2017 n. 11001/110(10));
- Circolare Ministero dell'Interno – Gabinetto, 14 agosto 2018 n. 11001/110 (10).

LE RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO E LE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- L' art 17 Cost. al comma 2 prevede che «per le riunioni anche in luogo pubblico non è richiesto preavviso» e al comma 3 che «delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle solo per comprovati motivi sicurezza e incolumità pubblica» .
- La disciplina prevista dalla Cost. è attuata dal TULPS che al comma 1 dell' art 18 prevede che «i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno 3 gg. prima al Questore» e al comma 2 che «*è considerata pubblica anche una riunione che sebbene indetta in forma privata, per il luogo in cui sarà tenuta o per il numero delle persone che vi interverranno o per lo scopo di essa, ha carattere di riunione non privata*». Al comma 4 dell' art 18 il Questore può vietare lo svolgimento di riunioni «nel caso di omesso avviso o per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica o può imporre limitazioni in ordine al tempo e al luogo in cui si deve svolgere la riunione.
- *Per le manifestazioni di pubblico spettacolo l' impianto normativo vigente è costituito dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n.773/1931) e dal relativo reg. esec. (Artt. da 141 a 144) secondo cui lo svolgimento dell' evento è soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco ex art 68 TULPS e previo parere della competente Commissione V.P.S. ai sensi dell' art 80.*

I fatti di Torino e le Circolari del Ministero dell' Interno

- Gli incidenti avvenuti a Torino nel giugno del 2017 hanno imposto una riflessione sull' organizzazione e gestione delle pubbliche manifestazioni. Il 7 giugno 2017 il Ministero ha emanato una circolare con cui ha evidenziato la necessità di assicurare non solo l' ordine e la sicurezza pubblica ma anche il rispetto dei profili
- Tale circolare declina il concetto di sicurezza nei due aspetti tra loro interdipendenti la *safety* come insieme misure che attengono a dispositivi e profili strutturali a salvaguardia dell' incolumità delle persone e la *security* al fine di tutelare anche le esigenze connesse all'incolumità pubblica .
- Nell' ambito del concetto di *safety* la circolare individua come misure da predisporre nella fase di preparazione della manifestazione: il controllo della capienza per valutare il massimo affollamento, il monitoraggio degli ingressi, i percorsi separati di accesso e deflusso dell' area, i piani di emergenza ed evacuazione con mezzi antincendio e l'indicazione delle vie di fuga, la suddivisione dell' area in settori, la disponibilità di operatori professionali in grado di gestire i flussi e di prestare assistenza al pubblico, l'assistenza sanitaria adeguata, l'installazione di impianti di diffusione sonora, eventuali divieti di somministrazione e vendita di bevande.

Direttiva del 28 luglio 2017

- Nell' ambito di tali modelli di gestione delle manifestazioni assume un ruolo centrale il CPOSP chiamato a valutare tutti i rischi connessi all' evento ed eventualmente adottare misure aggiuntive per garantire l' incolumità dei partecipanti.
- L'onere anche economico dell' adozione delle misure di *safety* viene posto in capo all' organizzatore dell' evento al quale vanno imputate eventuali responsabilità in caso di eventi dannosi .
- Con circolare del 28 luglio 2017 del gabinetto del Ministro è stato dettato un primo organico modello di *governance* integrata dei due profili individuando nelle Prefetture e nei CPOSP l' anello di congiunzione dei due sistemi, delineando un modello in grado di assicurare profili di sicurezza, rafforzando il ruolo di raccordo del Prefetto e le misure per integrare i profili di *safety* e *security* .Si ribadiva il concetto di sicurezza integrata in cui *safety* e *security* rivestono pari dignità e rilevanza e vengono assicurate tramite l' intervento della Commissione comunale o provinciale di vigilanza.
- Vengono distinte le diverse tipologie di eventi ovvero quelli per i quali è richiesto il mero preavviso al Questore e quelli previsti dagli artt. 68,69,80 TULPS per i quali è previsto un regime autorizzatorio con attivazione della Commissione comunale o provinciale.
- Per gli eventi della prima tipologia il Questore laddove ravvisi un innalzamento del livello di rischio può sottoporre la questione all' esame del CPOSP integrato con la partecipazione dei VV.FF. al fine di assicurare l' ordinato svolgimento della manifestazione;
- Per la seconda tipologia di eventi la Commissione comunale o provinciale se ravvisi un innalzamento del livello di rischio sottopone la questione al CPOSP che può indicare alla stessa Commissione ulteriori misure di *safety* integrative. Le misure devono tener conto della vulnerabilità specifica dell' evento secondo un approccio flessibile e che non si limita ad un rigido schema ma adatti le misure al contesto in cui si svolgerà la manifestazione.

direttiva del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018

L' aumentata e generalizzata consapevolezza del rischio connesso allo svolgimento delle manifestazioni e le difficoltà delle Amministrazioni locali e degli organizzatori nel dare attuazione alle complesse prescrizioni ha indotto il Ministero dell' Interno a definire un quadro di riferimenti operativi che consentissero di superare le criticità emerse fino ad allora.

E' stata quindi emanata la direttiva del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, che definisce l' attuale assetto della materia e razionalizza il complessivo modello organizzativo delle manifestazioni pubbliche individuando nuove strategie operative. nel rielaborare i modelli organizzativi e procedurali di individuazione delle misure di *safety* e *security* in occasione di manifestazioni pubbliche, circoscrive entro determinati limiti l'ambito di intervento del Prefetto. L'obiettivo è di assicurare un'efficace *governance* del sistema attraverso una più flessibile pianificazione dei servizi di sicurezza, una recuperata centralità della rete degli enti locali e una funzione di sussidiarietà attribuita alle autorità di pubblica sicurezza.

Le manifestazioni pubbliche vengono ricondotte all' esame del Comune e solo quelle ritenute di maggior rischio possono essere rimesse dal Sindaco o dal Presidente della Commissione all' attenzione della Prefettura ai fini di un approfondimento congiunto e di livello più elevato. (non più quindi uno schema rigido e predeterminato di riferimento che finiva per sottoporre alle autorità competenti in materia di sicurezza la totalità delle manifestazioni ma attribuzione alle Amministrazioni Locali di una prima valutazione in merito alla portata dell' evento e al suo impatto sulla sicurezza dei luoghi e dei partecipanti nella consapevolezza che i Sindaci – autorità locali di pubblica sicurezza - titolari delle funzioni in materia di Protezione Civile e Sanità, Presidenti della Commissioni comunali di vigilanza ma soprattutto profondi conoscitori del territorio possono esprimere una compiuta analisi del contesto). Il Comune, infatti, costituisce il primo interlocutore per coloro che vogliono promuovere un evento ma anche il titolare del procedimento autorizzatorio e di quelli connessi all' organizzazione dell' evento (ordinanze, autorizzazione all' occupazione di suolo pubblico, misure di viabilità).

Principi e finalità

Principi

- **«Superare le rigidità»** applicative nella gestione della sicurezza delle manifestazioni, attraverso una specifica differenziazione, nell'ambito della generalità degli eventi, di quelli che **effettivamente presentano un livello di rischio maggiore** o che sono suscettibili di esporre a concrete condizioni di pericolo i partecipanti all'evento medesimo.

Finalità

- Univocità delle direttive attraverso la definizione dell'attuale assetto della materia e la razionalizzazione del complessivo modello organizzativo delle manifestazioni pubbliche quale utile supporto agli attori istituzionali del sistema di gestione degli eventi, finalizzato ad una **ottimale e coerente** applicazione della normativa;
- Disegnare un modello di sicurezza adeguato alla dimensione delle manifestazioni, soprattutto degli **«eventi»**, attraverso un **«approccio flessibile»** alla gestione del rischio con l'obiettivo di assicurare un'efficace *governance* del sistema mediante la **pianificazione** dei servizi di sicurezza e l'individuazione di **efficaci strategie operative**.
- Favorire lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche garantendo alti livelli di sicurezza, attraverso il **superamento di alcune criticità** e consentendo ai Comuni di sostenere gli impegni loro richiesti anche in occasione dello svolgimento degli eventi minori, quali **fiere, feste patronali e manifestazioni temporanee**.

RUOLO DEL PREFETTO E DEL CPOSP

il Prefetto viene informato dal Questore, o dal Sindaco ovvero dal Presidente della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo *«qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security e di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti»*.

Ricevuta l'informativa ed acquisita la documentazione fornita dagli organizzatori, il Prefetto opererà una prima valutazione in ordine alle questioni segnalate e, in caso di **«effettiva esigenza»**, le sottoporrà al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (C.P.O.S.P.).

– **Composizione C.P.O.S.P.**

dovrà essere integrato dalla presenza, oltre che del Sindaco, del rappresentante dei Vigili del fuoco (non espressamente richiesti Polizia municipale e Azienda Ospedaliera (118))

– **Oggetto**

Definisce i dispositivi di safety e security eventualmente:

- Modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore;
- Utilizzando le «Linee guida» allegate alla circolare del 18.7.2018 ma non per le manifestazioni in luoghi di pubblico spettacolo.

Si evidenzia che non dovrà essere sottoposto al Prefetto, in maniera indeterminata, il tema dello svolgimento di una manifestazione pubblica globalmente inteso, bensì dovranno essere fornite specifiche indicazioni in ordine a quei profili di criticità che non hanno reso possibile la conclusione dell'istruttoria e dunque l'adozione del provvedimento autorizzatorio da parte dell'Autorità competente. Resta ferma la possibilità per il Prefetto , nella propria veste di Autorità provinciale di pubblica sicurezza di vagliare ogni ulteriore aspetto relativo alla gestione dell'evento , anche se non ricompreso tra quelli per i quali è stato interessato, qualora lo reputi rilevante ai fini del generale dispositivo di sicurezza.

Definizione di pubblico spettacolo

Si possono definire di pubblico spettacolo e quindi soggette al parere della competente Commissione:

- Un locale, una struttura, un'area aperta circoscritta con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- Un' area aperta o circoscritta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- Un locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante che viene temporaneamente trasformato per lo spettacolo ;
- Uno spazio circoscritto ove indipendentemente dalla presenza o meno di strutture per lo stazionamento del pubblico vi siano allestimenti suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità .

COMMISSIONI DI VIGILANZA

- La disciplina delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è contenuta nel rd n.635/40.
- Rientrano nella competenza esclusiva della Commissione provinciale di vigilanza:
- I locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con cap.sup. a 1300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza sup. a 5000 spettatori;
- I parchi di divertimento e attrezzature di divertimento meccaniche ..
- Tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti indipendentemente dalla capienza quando la Commissione comunale non è istituita.

- La commissione è un collegio perfetto ,è necessaria la presenza di tutti i componenti ,il parere è un atto obbligatorio .
- Il parere della commissione non costituisce autorizzazione che rimane in capo all' amministrazione comunale per cui non può essere sostituito dalla SCIA .
- la presentazione della **SCIA** è possibile nei casi di attività di pubblico spettacolo di portata modesta in luoghi o impianti con capienza massima di **200** spettatori destinate a **concludersi entro la mezzanotte e non oltre 24 ore dal loro inizio.**

AMBITO DI APPLICAZIONE

- manifestazioni in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del R.D. n. 773/1931, ed in particolare, eventi in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento stesso, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, tali da richiedere una particolare attenzione;
- manifestazioni di pubblico spettacolo che si svolgono in luogo di pubblico o aperto al pubblico e come tali soggette al parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. all'art. 80 del R.D. n. 773/1931, che presentino indici di vulnerabilità e profili di rischio elevato.

Sono **oggetto della direttiva** le pubbliche manifestazioni sottoposte:

- ad **«avviso»** al Questore (eventi riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 18 o 25 T.U.L.P.S. per i quali è richiesto il mero preavviso al Questore);
- **«a regime autorizzatorio»** del Comune (eventi riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 68, 69, 80 T.U.L.P.S. per i quali è previsto un regime autorizzatorio con attivazione, in alcuni casi, della Commissione comunale o provinciale di pubblico spettacolo).

EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO, LOCALI IMPIANTI CON PRESENZE NON SUPERIORI A 200 PERSONE SOGGETTI A LICENZA

Il DPR 311/2001 (che ha istituito le commissioni comunali) e s.m.i. ha consentito che per le manifestazioni con meno di 200 persone che il parere di agibilità della commissione, che sottente all'atto autorizzativo del Comune, sia sostituita con una relazione di un tecnico che evidenzia la conformità dell'allestimento. Successivamente, è intervenuta la L. n. 112 del 07.10.2013, che ha modificato gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., introducendo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). Tale S.C.I.A. è prevista per eventi fino ad un massimo di n. 200 (duecento) partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno d'inizio, fermo restando l'obbligo di allegare la documentazione tecnica necessaria a firma di tecnico abilitato (con asseverazione), pena l'inefficacia della S.C.I.A.. Quindi riepilogando ci sono due possibilità:

SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (**che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio** e con un numero di partecipanti **non superiore a 200**);

Richiesta di licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore a 200 persone (ossia **la presente è necessaria se lo spettacolo o manifestazione si protrae oltre le ore 24,00 anche in presenza di meno di 200 persone**):

Più recentemente, la soglia per manifestazioni di pubblico spettacolo con orario sino alle ore 23 del giorno si è innalzata, sperimentalmente, a 1000 unità (presentando una SCIA), i cui riferimenti normativi sono i seguenti:

con DL 24/2022, convertito con la legge 52/2022 (pubblicata il 23 maggio u.s.) è stato prorogato al 31.12.2022, l'applicabilità dell'[art. 38-bis del D.L. 76/2020](#) (convertito in legge dalla [L. 11/09/2020, n. 120](#)), ha disposto che - fatta eccezione per i casi di cui agli artt. 142 e 143 del R.D. 645/1940 (controlli delle Commissioni provinciali e del Prefetto) - per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto*

- Per i locali, gli impianti e gli eventi di pubblico spettacolo con presenze non superiori a 200 persone, sia i pareri preliminari, sia le verifiche e gli accertamenti della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sono sostituiti, ai sensi del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, come modificato dal d.P.R. 311/2001 e dal D.lgs 222/2016, dalla relazione di un **tecnico abilitato** ed iscritto al relativo albo professionale.
- I luoghi di pubblico spettacolo aventi la capienza massima di 200 persone sono oggetto di specifiche previsioni nella **tabella A** del D.lgs 222/2016.

PROCEDIMENTO

Snellimento procedurale e individuazione più chiara del processo decisionale e di valutazione del rischio:

- **valutazione discrezionale del rischio e delle misure cautelari da adottare.** Le Amministrazioni Locali dovranno compiere una **prima** valutazione in merito alla «**portata**» dell'evento, al suo impatto sulla sicurezza dei luoghi e dei partecipanti; ciò nella consapevolezza che nessuno meglio dei Sindaci (in qualità di autorità di pubblica sicurezza, titolari di funzioni in materia di protezione civile e di sanità, presidenti delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e soprattutto profondi conoscitori del territorio, delle sue dinamiche, delle sue tradizioni e delle sue feste) può esprimere una compiuta analisi di contesto rispetto all'esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza previste in occasione dello svolgimento di una manifestazione;
- **Competenze:** Le manifestazioni pubbliche vengono ricondotte all'esame del Comune competente al rilascio dell'autorizzazione, e solo quelle a maggior rischio possono essere rimesse, dal Sindaco o dal Presidente della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, all'attenzione della Prefettura ai fini di un approfondimento congiunto e di livello più elevato.
- **Termini di presentazione domande:** in occasione delle manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, è onere dell'organizzatore inviare al Comune, **con congruo anticipo** rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata della documentazione necessaria, con l'indicazione delle misure di sicurezza da adottare.

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA'

valutazione della «vulnerabilità» in base ad alcuni parametri essenziali *:

- luogo ove le riunioni si svolgeranno - in città o paesi, al chiuso o all'aperto, vicino a specchi d'acqua;
- il loro oggetto - sociale, politico, sindacale, sportivo, ludico, religioso;
- le modalità di svolgimento - statiche o dinamiche, viabilità;
- il numero e la tipologia dei partecipanti - età, condizione, posizione, presenza soggetti vulnerabili.

Graduazione delle misure di contenimento del rischio

«Migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alla vulnerabilità degli eventi»

- requisiti di accesso all'area e presenza di spazi e servizi di supporto funzionali allo svolgimento della manifestazione (es. soccorso, servizi igienici);
- individuazione di percorsi separati di accesso e deflusso del pubblico;
- capienza delle aree ove si deve svolgere la pubblica manifestazione per la valutazione del massimo affollamento sostenibile.
Peraltro anche in mancanza di interclusioni dovrà essere assicurato il monitoraggio degli accessi, attraverso conta persone o titoli gratuiti di accesso
- suddivisione in settori dell'area di affollamento (solo sopra 10.000);
- protezione antincendio (estintori, automezzo antincendio, servizio antincendio solo sopra 20.000 persone);
- Gestione dell'emergenza – piano di emergenza ed evacuazione parametrata all'evento
- impiego di un adeguato numero di operatori, di sicurezza ed antincendio, per la gestione dell'evento

COMPETENZE

- **Domanda**

L'Organizzatore di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio da parte del Comune deve sempre preavvisare il Questore, come previsto dagli artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S.

La domanda **«deve essere corredata dalla documentazione necessaria recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare»**

La documentazione va parametrata alla vulnerabilità della manifestazione pubblica (planimetria dei luoghi, classificazione del rischio, misure di safety etc).

- **Ufficio competente a ricevere la domanda e ad autorizzare la manifestazione pubblica**

Alla Questura « avviso» ex art. 18 e art. 25 TULPS

Al Comune per autorizzazioni comunali sia per artt. 68/69 sia per art. 80 TULPS.

- **Autorità competente ad interessare il Prefetto**

Qualora **« vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata ed integrata e, comunque, qualora si profilino criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero o caratteristiche dei partecipanti»**

- Il Questore
- Il Sindaco
- Il Presidente della CVLPS solo in caso di eventi in luoghi di pubblico spettacolo_{(solo per}

TERMINI

Al fine di rispettare le fasi del procedimento :

- la domanda all'autorità competente (Questore o Comune, che costituisce il tramite anche per la Commissione di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo,) va presentata «**con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento**»
- La richiesta al Prefetto da parte dell'autorità competente va inoltrata in tempo utile a consentire l'eventuale convocazione del CPOSP prima della manifestazione.

Appare evidente che un'attenta valutazione da parte di quest'ultimo, nonché la sottoposizione delle questioni sollevate al C.P.O.S.P., e lo svolgimento di eventuali ulteriori approfondimenti, impongono che gli organizzatori trasmettano la documentazione almeno con 15 giorni di anticipo rispetto all'evento (termine minimo, invero, atteso che per gli eventi che presentano profili di maggiore complessità potrà rendersi necessario l'approfondimento in sede di Commissione anche con 45 giorni di anticipo).

Diversamente, un termine troppo esiguo potrebbe pregiudicare un'efficace analisi dei profili problematici di *safety* e *security* emersi nel corso dell'istruttoria e soprattutto limitare i suddetti approfondimenti, inficiando, così la efficace individuazione delle misure utili per superare la criticità del caso.

OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- Instradamento e monitoraggio dell'evento;
- Lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

- Soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza appartenente alle Forze dell'Ordine, alle Forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
- Addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10/03/1998 e abilitati ai sensi della Legge 609/96.

Il numero complessivo degli operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni 20 operatori dovrà essere previsto almeno 1 coordinatore di funzione.

A questi operatori dovrà essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze formato con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10/3/98 e abilitato ai sensi della legge 609/96, individuato sulla base della valutazione dei rischi incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

conclusioni

- Il settore delle manifestazioni è particolarmente delicato per le responsabilità che determina e l'essere articolato tra diverse componenti che operano in maniera trasversale e perchè implica norme settoriali riconducibili alla competenza tecnica di istituzioni diverse (forze di Polizia per l'ordine e la sicurezza pubblica, Vigili del fuoco per l'incolumità ,il Comune per il regime autorizzatorio,la Commissione di vigilanza) .
- E' un campo in cui è fondamentale il ruolo di raccordo del Prefetto che è chiamato a svolgere una funzione valutativa fondamentale laddove l'evento racchiuda questioni di safety e security.
- Importante è la completezza e la condivisione del patrimonio informativo in quanto spesso gli organizzatori omettono di comunicare la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere tramite il filtro dell' amm. Comunale